



COMUNE DI SILIQUA - Provincia del Sud Sardegna

Via Mannu n. 32 - (09010) SILIQUA

Telefono 0781/7801220

e-mail: attivitaproductive@comune.siliqua.ca.it

e-mail certificata: suap@pec.comune.siliqua.ca.it

Settore Gestione del Territorio

Servizio Attività Produttive

Prot gen. n. 11353

Anedda Maria Rosaria
Loc. Su Sorgiali - 09010 SILIQUA (SU)
mrosaria.annedda@pec.it

Alla R.A.S. - Assessorato Igiene e Sanità
Servizio Veterinario - Via Roma, 223
09123 CAGLIARI
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

Al Responsabile Servizio Veterinario
Az. U. S. L. n. 8
Via Nebida n. 21 - 09121 CAGLIARI
serv.vetsanitaanimale@pec.aslcagliari.it

Servizio Veterinario LOCALE
Az. U. S. L. n. 8
09010 SILIQUA
clarettacongia@asl8cagliari.it

Servizio Polizia Locale
09010 SILIQUA
polizialocale.siliqua@pec.it

Stazione Carabinieri
09010 SILIQUA
tca21100@pec.carabinieri.it

Stazione Forestale
09010 SILIQUA
sfsiliqua@pec.cfva.it

Albo Pretorio - SEDE

OGGETTO: TRASMISSIONE ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 25 DEL 05.11.2019 PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA E/O PER OPPORTUNA NORMA E CONOSCENZA.

Siliqua, li 5 novembre 2019



Responsabile del Settore Gestione del Territorio
Servizio Attività Produttive
Geom. Mauro CUCCU





COMUNE DI SILIQUA - Provincia del Sud Sardegna

Via Mannu n. 32 - (09010) SILIQUA

Telefono 0781/7801220 -

e-mail: attivitaproductive@comune.siliqua.ca.it

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE N. 25 del 05.11.2019

Prot gen. n. 11353

LA SINDACA

VISTA la nota (prot. Gen. N. 11297 del 04.11.2019) con la quale il Veterinario dell' Azienda A.T.S. Sardegna ASSI n. 8 di Cagliari - Dr. Giuseppe STERI, ha comunicato che presso l'allevamento della Sig.ra **ANEDDA Maria Rosaria** avente cod. aziendale n. IT078CA149 proprietaria dell' allevamento sito in Loc. Su Sorgiali in agro di Siliqua è stata accertata in data 04.11.2019 la morte di n. 1 capo di specie suina (Cat. scrofa) avente marca auricolare n. IT0922550031961;

CONSIDERATO che la situazione di criticità causata dall'impossibilità di un regolare smaltimento delle carcasse dei suini morti in azienda, dovuto attualmente, all'assenza in Sardegna di impianti autorizzati ed idonei allo smaltimento delle carcasse, l'allevatore di suini è autorizzato, in via straordinaria allo smaltimento tramite interrimento delle carcasse previa emanazione di ordinanza da parte del Sindaco del comune ove è ubicata l'azienda (ART. 7 Ordinanza Presidenziale n.2 del 24.01.2017), e in considerazione del fatto che le carcasse suine non possono essere spostate fuori dalla Regione Sardegna (piano di eradicazione delle PSA);

CONSIDERATO che il sito deve essere individuato e le modalità di interrimento devono avvenire in un luogo ove siano ridotti al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, purchè gli stessi siano situati ad una distanza sufficiente per consentire all'autorità competente di gestire la prevenzione dei suddetti rischi, conformi al reg. CE n.142/2011 e autorizzate dai veterinari della ATS Sardegna competenti per territorio;

CONSIDERATO che all'allevatore suddetto sono state impartite le istruzioni per lo smaltimento della carcassa da parte del Servizio di Veterinario dell' Azienda USL n.8;

VISTO il T.U.LL.SS. 27.07.1934 N. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria adottato con D. P. R. 8 febbraio 1954 n. 320;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Art.50;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

Alla Sig.ra **ANEDDA Maria Rosaria** avente cod. aziendale n. IT078CA149 proprietaria dell' allevamento sito in Loc. Su Sorgiali in agro di Siliqua, di provvedere allo smaltimento della carcassa di n. 1 capo di specie suina (cat. scrofa) avente marca auricolare n. IT0922550031961, mediante sotterramento in zona isolata della propria azienda in Località Su Sorgiali al fine di ridurre i rischi per la salute degli altri animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, seguendo scrupolosamente le direttive impartite dal Servizio Veterinario.

Le infrazioni della presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954. Le sanzioni pecuniarie sono determinate a partire da un minimo di €. 1.549,37 ad un massimo di €. 9.296,22.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 N. 1199).

Il Comando di Polizia Locale, tutti gli Agenti della Forza pubblica , il Veterinario dell'Az. U.S.L. n.8, ciascuno secondo le proprie competenze sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Siliqua, li 5 novembre 2019



La Sindaca

ing. Francesca ATZORI

Francesca Atzori